

Allegato 1B

Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e UNIONE TERRE DI CASTELLI per la realizzazione del progetto finanziato con determinazione n. 22405/2025, ai sensi della L.R. 12/2023 (Art. 6, comma 1, lettera b).

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 800 del 26 maggio 2025 la Regione ha approvato i criteri per progetti di promozione e marketing del territorio ai sensi della L.R. 12/23 – Art. 6, comma 1, lettera b), da realizzarsi da parte degli Enti locali individuati nell'ambito della concertazione e condivisione territoriale di cui alla deliberazione n. 1217/2024, nonché il presente schema di convenzione, in merito alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 27 ottobre 2025 e finanziato con determinazione dirigenziale n. 22405 del 17/11/2025;

FRA

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dal dirigente responsabile di Settore turismo, commercio, economia urbana, sport, **Paola Bissi**, ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

E

Unione Terre di Castelli, codice fiscale 02754930366, con sede via Bellucci n.1 41058 Vignola (mo), rappresentato da Jacopo Lagazzi nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED], in qualità di Presidente dell'Unione Terre di Castelli ;¹

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Ente locale**"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del progetto denominato² "**VIVI SCOPRI ASSAPORA NELLE TERRE DI CASTELLI: TRA**

¹ Sindaco del Comune beneficiario o Presidente dell'Unione dei Comuni o Sindaco capofila in caso di domanda di Comuni associati, **salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa**

² Denominazione come riportata nella delibera di Giunta regionale di approvazione progetti

IDENTITÀ DEL TERRITORIO ED EVOLUZIONE DELLA RETE ECONOMICA", finanziato con determinazione dirigenziale n. 22405 del 17/11/2025, a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) **B58J25000350002**.

Art. 2

Obiettivi

1. L'obiettivo che si intende perseguire è il potenziamento dell'attrattività, competitività e resilienza dei centri urbani e turistici, sulla base degli obiettivi individuati nel progetto proposto e ammesso a contributo.

Art. 3

Contributo regionale

1. L'importo **ammesso** del progetto ammonta ad € 80.000,00 di cui € 56.077,39 finanziati con contributo regionale.

Art. 4

Cronoprogramma e tempistiche per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento

1. Sono ammissibili le iniziative progettuali che abbiano avuto inizio a decorrere **dal 1° gennaio 2026 e concluse e rendicontate entro il 31 luglio 2027**.

2. Le iniziative e attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione anno 2026 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione anno 2027 dell'ulteriore 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

3. In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale al 31 dicembre 2026, si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno 2027 delle conseguenti mancate spese sostenute.

4. In deroga al suddetto termine di conclusione e rendicontazione finale del progetto può essere concessa una proroga per un periodo massimo di 4 mesi, purché la relativa richiesta, motivata, sia presentata prima della scadenza prevista.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3 dei criteri regionali, le spese, **le cui fatture** (o titoli di spesa equivalenti) direttamente imputabili al progetto approvato e finanziato, **riportanti, pena la loro inammissibilità, il Codice Unico di Progetto** acquisito per il progetto finanziato, sostenute e pagate dagli Enti locali beneficiari (o attuatori nel caso di progetto condiviso da più Comuni associati) a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 luglio 2027 o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di eventuale proroga, purché comprovate da fatture

quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e direttamente imputabili al progetto finanziato.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento (**mandati di pagamento**) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione realizzata dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Art. 7

Termini e modalità di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 2, dell'art. 4 ed eventuale successivo adeguamento, per stato di avanzamento annuale e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa entro il **31 gennaio 2027** con riferimento alle iniziative e attività realizzate e relative spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 e dovrà essere corredata da una relazione descrittiva e da una rendicontazione finanziaria con la relativa documentazione riportante il CUP assegnato al progetto (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, atti di liquidazione delle spese sostenute, mandati di pagamento e relative quietanze).

3. L'erogazione dello stato di avanzamento annuale avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 2, dell'art. 4, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese esigibili, relative ad attività e iniziative realizzate entro il 31 dicembre 2026, risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento di quest'ultimo, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

4. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro il **31 luglio 2027 o entro il diverso termine individuato a seguito di eventuale proroga autorizzata**, la seguente documentazione finale:

- a) relazione che illustri le modalità di attuazione e valutazione del progetto, con dettagliata descrizione delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti anche con riferimento agli indicatori previsti, nonché delle spese sostenute distinte per singole azioni;
- b) la rendicontazione finanziaria con la relativa documentazione riportante il CUP assegnato al progetto (fatture, atti di liquidazione delle spese sostenute, mandati di pagamento e relative

quietanze, riferiti all'iniziativa oggetto del contributo, non già presentate nella richiesta di pagamento di cui al comma 2);

c) certificati di regolare esecuzione delle forniture e/o servizi rilasciati dal responsabile unico del procedimento (RUP).

5. L'erogazione del saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 4 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla relativa spesa prevista. **Le spese i cui mandati di pagamento risultino emessi oltre il termine di cui al precedente comma 4 non saranno riconosciute.**

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 8

Modifiche al progetto

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione che la valuterà entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazioni, le modifiche si intendono approvate. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, mantenendo comunque inalterati gli obiettivi originari.

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le diverse azioni progettuali previste nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 9

Revoca del contributo e recupero somme

1. Il contributo è revocato qualora:

- il progetto risulti realizzato in modo difforme rispetto a quello presentato e approvato;
- emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione

realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;

- non si ottemperi a quanto richiesto dall'ufficio regionale competente, entro il termine stabilito nell'eventuale sollecito, a seguito di inadempienze da parte del soggetto beneficiario.

2. In caso di revoca del contributo, l'Ente locale beneficiario deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino alla data di erogazione a saldo del contributo concesso.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

UNIONE TERRE DI CASTELLI

IL PRESIDENTE UNIONE TERRE DI CASTELLI

JACOPO LAGAZZI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT

Dott.ssa Paola Bissi

(Firmato digitalmente)